MARZONI MARIA GRAZIA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF)
24.04.2020 15:53:14 UTC

“Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019		**Commentato da:**		**Risposta di ANSF:**	
Revisione:	Nota 0022236	Società:	**RFI SpA**	Nome:	**ANSF**
Data:	12-11-2019	Nome:	**DT- NCR**	Data:	**Aprile 2020**
		Data:	**10-03-2020**		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	1.Premessa	Non presente	Nella precedente revisione della linea guida ANSF (LG 1/2011 del 12.05.2011) per l’applicazione del Regolamento venivano richiamate due importanti linee guida dell’ERA (Guida all’applicazione del regolamento (ERA/GUI/01/2008/SAF e la Raccolta di esempi di valutazioni del rischio e di alcuni possibili strumenti a sostegno del regolamento (ERA/GUI/02-2008/SAF) tuttora pubblicate sul sito dell’ERA www.era.europa.eu che fungevano da riferimento tecnico importante per l’applicazione del Regolamento. L’ERA ha pubblicato ulteriori linee guida utili a fornire chiarimenti sull’applicazione del Regolamento.	omissis -- L’ERA accompagna il Regolamento con alcuni documenti tecnici di supporto disponibili sul sito ufficiale www.era.europa.eu. In particolare si fa riferimento a: - Guida all’applicazione del regolamento (ERA/GUI/01/2008/SA) - la Raccolta di esempi di valutazioni del rischio e di alcuni possibili strumenti a sostegno del regolamento (ERA/GUI/02-2008/SAF) Nelle presenti linee guida si forniscono indicazioni che gli operatori devono osservare per l’applicazione del Regolamento e del relativo procedimento di gestione dei rischi nel contesto ferroviario nazionale italiano, fermo restando quanto diversamente indicato nella presente linea guida e che il riferimento normativo primario è costituito dal Regolamento stesso. -- omissis	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
2	Cap. 4 Ruoli e responsabilità primo alinea del terzo capoverso	--omissis-- Nell’adempiere a tale responsabilità, in particolare: - attua quanto disposto agli artt. 4, 5, 12, 17 e 18 del regolamento; -- omissis --	Anche gli l’art. 15 e 16 si riferiscono ad azioni a carico del proponente	--omissis-- Nell’adempiere a tale responsabilità, in particolare: - attua quanto disposto agli artt. 4, 5, 12, 15, 16, 17 e 18 del regolamento; -- omissis --	Accettato. Testo modificato in conseguenza.
3	Par. 5.1 Generalità	omissis -- Qualora la modifica sia rilevante, il proponente, dopo aver designato l’organismo di valutazione, applica il procedimento di cui all’allegato I del regolamento. -- omissis	Non si comprende l’obbligo di designare preventivamente l'OV prima dell’attivazione del procedimento di cui all'allegato I anche perché se è attivato in forma volontaria (vedi successivo punto 5.3) potrebbe condurre a confermare una classificazione di non rilevanza per cui non è obbligatorio procedere ad una valutazione indipendente di cui all’art. 6 del Regolamento.	omissis -- Qualora la modifica sia rilevante, il proponente applica il procedimento di cui all’allegato I del regolamento. -- omissis	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
4	Par. 5.3 – primo capoverso	omissis -- Il proponente gestisce le modifiche non rilevanti per la sicurezza, per le quali l’applicazione del processo di cui all’allegato I dello stesso regolamento non è obbligatoria, con specifiche procedure facenti parte dell’insieme delle proprie procedure aziendali: - emanate nel rispetto delle normative tecniche e dei regolamenti vigenti, e secondo le competenze attribuite dagli atti organizzativi in essere presso il proponente; - che prendano a riferimento, per le pertinenti sezioni, i principi e gli obblighi generali di cui al §1.1 dell’allegato I al regolamento. -- omissis	Si condivide che l’applicazione del processo di cui all’allegato I, anche parziale, può essere adottato per modifiche non rilevanti. Si segnala, comunque, che non possono essere applicabili ai casi di modifiche non rilevanti il complesso dei principi e gli obblighi generali presenti nell'allegato I che si riferiscono alle modifiche rilevanti. Ad esempio l'obbligo di procedere ad una valutazione indipendente e la necessità di creare o modificare uno specifico registro dei pericoli relativo alla modifica nel caso non si individuano ulteriori rischi indotti. Quest’ultimo è il caso tipico di una modifica non rilevante.	omissis -- Il proponente gestisce le modifiche non rilevanti per la sicurezza, per le quali l’applicazione del processo di cui all’allegato I dello stesso regolamento non è obbligatoria, con specifiche procedure facenti parte dell’insieme delle proprie procedure aziendali: - emanate nel rispetto delle normative tecniche e dei regolamenti vigenti, e secondo le competenze attribuite dagli atti organizzativi in essere presso il proponente; - che prendano a riferimento, le parti dell’allegato I al regolamento applicabili alle modifiche non rilevanti. -- omissis	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
5	Par. 5.3 – ultimo capoverso	omissis -- L’art. 16 del regolamento si applica anche alle modifiche classificate come non rilevanti. -- omissis	Va specificato che per le modifiche non rilevanti non è obbligatorio che venga prodotto un rapporto di valutazione da parte del OV.	omissis -- L’art. 16 del regolamento si applica anche alle modifiche classificate come non rilevanti. La modifica classificata non rilevante, anche a valle dell’applicazione volontaria da parte del proponente dell’allegato I, non necessita della valutazione indipendente da parte di un Organismo di Valutazione. omissis --	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
6	Par. 5.4.1.1 - Secondo capoverso pag. 14	omissis -- Ogni modifica dei criteri di accettazione del rischio dovrà essere considerata come una modifica rilevante per la sicurezza e pertanto sottoposta al procedimento di valutazione contenuto nel regolamento -- omissis	Andrebbe specificato che la modifica del criterio di accettazione può riguardare solo il caso della stima e determinazione accurata dei rischi (vedi par. 2.5.2 dell’allegato I del regolamento). Per quanto riguarda i criteri conformi ai codici di buona pratica e conformi ai sistemi di riferimento secondo quanto disposto dal regolamento non è prevista la possibilità di una modifica e la loro applicazione supera gli altri criteri di accettazione previsti nelle norme nazionali.	omissis -- L’applicazione dei criteri di accettazione dei rischi relativi ai codici di buona pratica e ai sistemi di riferimento simili superano le altre norme nazionali relative ai criteri di accettazione dei rischi. Ogni modifica dei criteri di accettazione del rischio relativi alla stima e determinazione accurata dei rischi dovrà essere considerata come una modifica rilevante per la sicurezza e pertanto sottoposta al procedimento di valutazione contenuto nel regolamento. -- omissis	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

"Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" n. XXX/2019		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:		Società:	**ASSTRA**	Nome:	**ANSF**
Data:		Nome:		Data:	**aprile 2020**
		Data:	**12/03/2020**		

Richiesta di modifica del documento "Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	**A. Titolo**	A. Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013;	A. Le Linee guida non forniscono una specifica contestualizzazione del Regolamento 402/2013 ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi), fatto salvo l'esempio a pagina 15, ove è pure presente un esempio per il sottosistema "materiale rotabile". Le Linee guida sono applicabili indistintamente a qualsiasi proponente di cui all'art. 3, paragrafo 11 del Regolamento. Inoltre, le Linee guida citano le modifiche operative e organizzative (§5.4.1.2) che necessariamente accompagnano e integrano le modifiche tecniche ai sottosistemi strutturali, e che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (art. 2 comma 1);	A. Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013;	A; C. Non accettati. Il documento è mirato a chiarire l'applicazione del regolamento limitatamente ai sottosistemi di terra (impianti fissi). B. Accettato. Testo modificato in conseguenza.
	B. Paragrafo 3 (pagina 5)	B. Agente: Soggetto che agisce per il controllo del rischio (può essere una persona fisica o un'organizzazione, non necessariamente un Gestore dell'Infrastruttura o una Impresa Ferroviaria;	B. Potrebbe essere opportuno richiamare anche la figura dell'Esercente insieme ai Gestori dell'Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie;	B. Agente: Soggetto che agisce per il controllo del rischio (può essere una persona fisica o un'organizzazione, non necessariamente un Gestore dell'Infrastruttura, un'Impresa	

Richiesta di modifica del documento "Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	C. Titolo	C. Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013	C. Le Linee guida non forniscono una specifica contestualizzazione del Regolamento 402/2013 ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Inoltre, risultano di più semplice utilizzo linee guida univoche per tutti i sottosistemi.	Ferroviaria o un Esercente); C. Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013	
2		A. Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi proponente che implementi modifiche agli impianti fissi del sistema ferroviario nazionale nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2019;	A. Coerenza con quanto esposto nel Rif. 1;	A. Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi proponente che implementi modifiche di natura tecnica, operativa o organizzativa al sistema ferroviario nazionale nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2019;	A. Non accettato. Il documento è mirato a chiarire l'applicazione del regolamento limitatamente ai sottosistemi di terra (impianti fissi). B. Accettato. Testo modificato in conseguenza. C. Non accettato. Il testo è pienamente coerente con il titolo del regolamento e con l'art. 1 dello stesso.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	B. Paragrafo 4 (pagina 7)	B. ANSF, in quanto autorità preposta alla sicurezza ferroviaria: -supervisiona l’applicazione del regolamento, nell’adempiere i compiti definiti dalla direttiva (UE) 2016/798 (direttiva sicurezza) relativi ai certificati unici e alle autorizzazioni di sicurezza;	B. Potrebbe essere opportuno inserire anche in questo punto il riferimento alle ferrovie funzionalmente isolate;	B. ANSF, in quanto autorità preposta alla sicurezza ferroviaria: -supervisiona l’applicazione del regolamento, nell’adempiere i compiti definiti dalla direttiva (UE) 2016/798 (direttiva sicurezza) e dal D.Lgs. 50/2019 relativi ai certificati unici, alle autorizzazioni di sicurezza e ai certificati di idoneità all’esercizio;	
	C. Premessa	C. Il regolamento […] impone l’adozione di un metodo comune per la determinazione e la valutazione dei rischi in occasione di modifiche rilevanti di tipo tecnico, operativo e organizzativo introdotte nel sistema ferroviario, in applicazione dell’art. 6 paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2004/49/CE.	C. Formulazione come da regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. Per come definito, sembra che la determinazione e la valutazione del rischio siano due processi differenti, mentre invece per come definito all'art. 3.4 del Reg. (UE) 402/2013 «valutazione dei rischi», è il procedimento complessivo che comprende l'analisi dei rischi e la **determinazione dei rischi**, ragione per la quale sarebbe più corretto parlare solo di valutazione	C. Il regolamento […] stabilisce l’adozione di un metodo comune per la valutazione dei rischi in occasione di modifiche rilevanti di tipo tecnico, operativo e organizzativo introdotte nel sistema ferroviario, in applicazione dell’art. 6 paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2004/49/CE e s.m.i..	

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
			del rischio per non generare confusione tra due concetti fondamentali che entrerebbero così in contraddizione terminologica.		
3	**B. Paragrafo 5.1 (pagina 8)** **C. Premessa**	B. A tale proposito: -qualora in proponente sia un GI/IF o un SRM, dovrà fare riferimento rispettivamente alle procedure del proprio SGS (considerato 3 del regolamento) o del proprio sistema di manutenzione (considerato 4 del regolamento); C. Entità proponente	B. Potrebbe essere opportuno richiamare anche la figura dell’Esercente insieme ai Gestori dell’Infrastruttura, alle Imprese Ferroviarie ed ai Soggetti Responsabili della Manutenzione; C. Il Reg. (UE) 402/2013 non parla di **entità** proponente ma all'art. 3.11 definisce chiaramente chi è il proponente, tra l'altro la linea guida non definisce all'art.3 il nuovo termine entità lasciando spazio alle soggettive interpretazioni che potrebbero generare confusione	B. A tale proposito: -qualora il proponente sia un GI/IF/Esercente o un SRM, dovrà fare riferimento rispettivamente alle procedure del proprio SGS (considerato 3 del regolamento) o del proprio sistema di manutenzione (considerato 4 del regolamento); C. Proponente	B. C. Accettati. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
4.	**B. Paragrafo 5.2.1 Figura 2 (pagina 11)**	B. CASO 5 – Vtazione delle modifiche vs ultima accettazione di sicurezza mediante in metodo comune di sicurezza;	B. Presenza di un refuso;	B. CASO 5 – Valutazione delle modifiche vs ultima accettazione di sicurezza mediante in metodo comune di sicurezza;	B.Accettato. Preso atto del refuso, la figura non è modificabile perché tratta dalla Guida ERA, è stata inserito il chiarimento direttamente nella didascalia.
	C. Finalità e ambito di applicazione	C. Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi proponente che implementi modifiche agli impianti fissi del sistema ferroviario nazionale nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2019.	C. Le Linee guida sono applicabili a tutti i proponenti di cui all’art. 3, paragrafo 11 del Regolamento. Si tiene conto del fatto che con l'emanazione del D.Lgs. 50/2019, il Regolamento si applica anche alle ferrovie funzionalmente isolate Sembrerebbe che le presenti linee guida si applichino a qualsiasi proponente che implementi modifiche esclusivamente ai "sottosistemi strutturali di terra" "impianti fissi" come per altro indica il testo dell'intera linea guida. Vista la definizione di sottosistema, (art.1 allegato II Dlgs n.57 del 14 maggio 2019) sarebbe opportuno specificare meglio i sottosistemi ricompresi o esclusi, e valutare di estendere la linea guida, previa redazione delle opportune integrazioni e modifiche, anche ai	C. Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi proponente che implementi modifiche di natura tecnica, operativa o organizzativa al sistema ferroviario nazionale nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2019. *proposta* integrazione testo	C.Non accettato. Il documento è mirato a chiarire l’applicazione del regolamento limitatamente ai sottosistemi di terra (impianti fissi).

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
			restanti sottosistemi di natura strutturale quale il **materiale rotabile** e gli altri sottosistemi di natura **funzionale.**		
5.	**B. Paragrafo 6.1 (pagina 20)**	B. Una volta che il sistema modificato è stato accettato ed è in esercizio, il registro degli eventi pericolosi deve essere tenuto dal gestore dell’infrastruttura o dall’impresa ferroviaria incaricata dell’esercizio del sistema da valutare e considerato parte integrante del sistema di gestione della sicurezza;	B. Potrebbe essere opportuno richiamare anche la figura dell’Esercente insieme ai Gestori dell’Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie;	B. Una volta che il sistema modificato è stato accettato ed è in esercizio, il registro degli eventi pericolosi deve essere tenuto dal gestore dell’infrastruttura, dall’impresa ferroviaria o dall’esercente incaricato dell’esercizio del sistema valutato e considerato parte integrante del sistema di gestione della sicurezza.	B.C. Accettati. Testo modificato in conseguenza.
	C. 3 Definizione e acronimi	C. Soggetto che agisce per il controllo del rischio (può essere una persona fisica o un’organizzazione, non necessariamente	C. Oltre a Gestore dell’infrastruttura o Impresa Ferroviaria, anche Esercente Visto che, come recita l'art. 5 del Reg. (UE) 402/2013 "Il proponente è responsabile	C. **Agente**: Soggetto che agisce per il controllo del rischio (può essere una persona fisica o un’organizzazione, non	

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
		un Gestore dell’Infrastruttura o una Impresa Ferroviaria.	dell'applicazione del presente regolamento", e quindi del "procedimento di gestione dei rischi" di cui all'art. 1 comma 2 a. del Reg. (UE) 402/2013, sarebbe opportuno specificare quali sono i compiti propri dell'**Agente** di cui alla L.G. in modo che sia chiara la non interferenza delle due figure.	necessariamente un Gestore dell’Infrastruttura o una Impresa Ferroviaria o un Esercente) *proposta* integrazione testo	
6.	**B. Paragrafo 6.1.1 (pagina 21)**	B. Il registro degli eventi pericolosi deve essere tenuto e aggiornato dal gestore dell’infrastruttura o dall’impresa ferroviaria responsabile del funzionamento del sistema sottoposto a valutazione, e considerato parte integrante del SGS;	B. Potrebbe essere opportuno richiamare anche la figura dell’Esercente insieme ai Gestori dell’Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie;	B. Il registro degli eventi pericolosi deve essere tenuto e aggiornato dal gestore dell’infrastruttura, dall’impresa ferroviaria o dall’esercente responsabile del funzionamento del sistema sottoposto a valutazione, e considerato parte integrante del SGS;	B.C.Accettati. Testo modificato in conseguenza.
	C. 4 Ruoli e responsabilità	C. **Il proponente (uno dei soggetti di cui all’art. 3 comma 11 del regolamento)** è il responsabile della corretta applicazione del regolamento;	C. Formulazione come da regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. Per come recita l 'art. 5 del Reg. (UE) 402/2013, il proponente è il "responsabile dell'applicazione	C. **Il proponente (uno dei soggetti di cui all’art. 3 comma 11 del regolamento)** è il responsabile dell'applicazione	

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
		egli assicura la corretta classificazione della modifica e la corretta applicazione del processo di gestione dei rischi connessi alla modifica. Egli assicura la corretta classificazione della modifica.	del presente regolamento" e non della "corretta applicazione del regolamento", in questo senso la L.G. che per sua natura dovrebbe esplicitare meglio e rendere più comprensibili i contenuti del Reg. (UE) 402/2013, sembra in tale punto deviare dal suo compito, tentando di fatto una modifica dello stesso che non è permesso dalla gerarchi delle fonti normative. Si evince quindi un appesantimento delle responsabilità, del proponente laddove non è stato dallo stesso regolamento.	del presente regolamento, compresa la valutazione della rilevanza della modifica in base ai criteri di cui all'articolo 4 del Regolamento. Egli è il responsabile per il procedimento di valutazione dei rischi. *proposta di eliminazione testo “corretta”*	

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

			L'art. 3 comma 11 Reg. (UE) 402/2013 oltre ad indentificare i soggetti che possono svolgere le funzioni di proponente, definisce pure le stesse funzioni e cioè: a) un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura che attua misure per il controllo dei rischi a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/49/CE; b) un soggetto responsabile della manutenzione che attua misure conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE (che tra l'altro non ho trovato in quanto nella direttiva non c'è l'art. 14 bis); c) un'amministrazione aggiudicatrice o un fabbricante che invita un organismo notificato ad applicare la procedura di verifica «CE», a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o un organismo designato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, di tale direttiva; d) il richiedente di un'autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali; tra queste non vi è il compito di "assicurare la corretta classificazione della modifica", ove tra l'altro il Reg. (UE) 402/2013 in relazione alla modifica parla solo di incidenza (il potenziale effetto della modifica sulla sicurezza del sistema ferroviario) e di rilevanza della modifica (art.4 Reg. (UE) 402/2013) e non di classificazione che è un concetto proprio del rischio.		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
			Si propone quindi di specificare meglio cosa si intende per modifica. per il termine "corretta" vale quanto sopra osservato.		
7	**4 Ruoli e responsabilità**	corretta applicazione del processo di gestione dei rischi connessi alla modifica	Per come recita l 'art. 5 del Reg. (UE) 402/2013, il proponente è il "responsabile dello svolgimento del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento" e non della "corretta applicazione del processo di gestione dei rischi connessi alla modifica", che tra l'altro è "svolto da personale competente" (Allegato I punto 1,1,2) in questo senso come sopra, la L.G. che per sua natura dovrebbe esplicitare meglio e rendere più comprensibili i contenuti del Reg. (UE) 402/2013, sembra in tale punto deviare dal suo compito, tentando di fatto una modifica dello stesso che non è permesso dalla gerarchi delle fonti normative. Si evince quindi un appesantimento delle responsabilità, del proponente laddove non è stato previsto dallo stesso regolamento.	*proposta di eliminazione testo*	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
8		il proponente attua quanto disposto agli art. 4, 5, 12, 17 e 18 del regolamento;	Per come recita l 'art. 4 del Reg. (UE) 402/2013, il proponente non attua ma in assenza di norma nazionale notificata per la determinazione della rilevanza delle modifiche, considera in primo luogo il potenziale effetto della modifica sulla sicurezza del sistema ferroviario e determina la rilevanza della modifica, avvalendosi di consulenza tecnica, l'integrazione della L.G. potrebbe risultare fuorviante;	*proposta di eliminazione di tutto il testo*	Non accettato. I punti indicati vanno intesi come un elenco valido nei casi in cii i singoli punti risultano “applicabili”.
9	**4 Ruoli e responsabilità**	Il proponente attua quanto disposto agli art. 5.1,	Le osservazioni in merito all'art. 5.1 del Reg. (UE) 402/2013, sono già state sviluppate in precedenza;	*proposta di eliminazione testo*	Come sopra.
10	**4 Ruoli e responsabilità**	il proponente attua quanto disposto agli art. 5.2,	Per come recita l 'art. 5,2 del Reg. (UE) 402/2013, il proponente **non attua ma "garantisce** che i rischi indotti dai fornitori e dai prestatori di servizi, e dai rispettivi subappaltatori, sono anch'essi gestiti nel rispetto del presente regolamento", l'integrazione della L.G. potrebbe risultare fuorviante;	il proponente garantisce quanto disposto agli art. 5.2,	Come sopra.
11	**4 Ruoli e responsabilità**	il proponente attua quanto disposto agli art. 12,	Per come recita l 'art. 12 del Reg. (UE) 402/2013 **il proponente non attua ma "nomina** un organismo di valutazione", l'integrazione della L.G. potrebbe risultare fuorviante;	il proponente nomina quanto disposto agli art. 12,	Come sopra.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
12	**4 Ruoli e responsabilità**	il proponente attua quanto disposto agli art. 17,	**L'art. 17 del Reg. (UE) 402/2013**, **non riporta attività in capo al proponente** ma bensì a: comma 1: imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura; comma 2: soggetti responsabili della manutenzione; comma 3: autorità nazionale preposta alla sicurezza; comma 4: organismo di certificazione di un soggetto responsabile della manutenzione di carri merci. Per cui l'integrazione della L.G. potrebbe risultare fuorviante;	*proposta di eliminazione testo*	Come sopra.
13	**4 Ruoli e responsabilità**	il proponente attua quanto disposto agli art. 18,	Il proponente attua quanto disposto agli **art. 18, non riporta attività in capo al proponente ma bensì a:** comma 1: gestori delle infrastrutture e tutte le imprese ferroviarie riguardo le proprie esperienze in merito all'applicazione del Reg. (UE) 402/2013, nell'ambito della relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE; comma 2: autorità nazionali preposte alla sicurezza riguardo le esperienze maturate dai proponenti, in merito all'applicazione del Reg. (UE) 402/2013, nell'ambito della relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/49/CE;	*proposta di eliminazione testo*	Come sopra.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
14	**4 Ruoli e responsabilità**	nell’ambito dell’insieme delle proprie procedure aziendali istituisce opportune procedure atte alla gestione delle modifiche, indipendentemente dalla loro rilevanza, per garantirne la corretta gestione in termini di sicurezza;	Non è previsto dal Reg. (UE) 402/2013 il compito del proponente di "istituire opportune procedure atte alla gestione delle modifiche, indipendentemente dalla loro rilevanza" in questo senso la L.G. sembra in tale punto deviare dal suo compito, tentando di fatto una modifica dello stesso che non è permesso dalla gerarchia delle fonti normative. Si evince quindi un appesantimento delle responsabilità, del proponente laddove non è stato previsto dallo stesso regolamento.	*proposta di eliminazione testo*	Non accettato. I rischi correlati ad ogni modifica apportata al sistema ferroviario, indipendentemente dalla rilevanza, devono essere gestiti. Vedere anche considerato n. 3 del regolamento.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
15	**4 Ruoli e responsabilità**	nel caso di sistemi complessi che vedano il coinvolgimento di diversi operatori, decide, con l'accordo dei soggetti interessati, chi è incaricato di soddisfare i requisiti di sicurezza risultanti dalla valutazione dei rischi	La L.G. parla di **"sistemi complessi"** senza darne una definizione, sarebbe opportuno integrarla, visto che non è neanche prevista nel Reg. (UE) 402/2013; Non vi sono casi di applicazione del Reg. (UE) 402/2013 che non prevedono il coinvolgimento di diversi operatori, vista la definizione che lo stesso ne dà all'art. 3; Il proponente decide sempre e non solo nel caso di sistemi complessi chi è incaricato di soddisfare i requisiti di sicurezza (punto 1,1,5 dell'all. I al Reg. (UE) 402/2013, sarebbe quindi opportuna che la L.G. indicasse quali sono i casi in cui il proponente si possa esimere da questa incombenza. per quanto riguarda la definizione di "requisito di Sicurezza" di cui all'art. 3 dell'Reg (UE) 402/2013, la stessa entra in contrasto con quella che lo stesso allegato fornisce al punto 2,1,6., ragione per la quale sarebbe opportuno che la L.G. fornisse una definizione esaustiva.	*lasciare il testo originale del 402/13.*	Parzialmente accettato. Testo modificato eliminando il termine “complessi”.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
16	**4 Ruoli e responsabilità**	assegna i requisiti di sicurezza agli operatori di cui al precedente alinea, coordinando e gestendo il loro contributo alla dimostrazione di sicurezza. I requisiti di sicurezza imposti dal proponente a tali operatori non possono andare al di là delle responsabilità e dell'ambito di controllo di tali operatori (vedi §5.4.2);	sarebbe più opportuno parlare di dimostrazione di conformità ai requisiti di sicurezza e non di dimostrazione di sicurezza in quanto generica e non prevista dal Reg. (UE) 402/2013	*modifica testo* alla conformità dei requisiti di sicurezza	Accettato. Testo modificato in conseguenza.
17	**4 Ruoli e responsabilità**	determina se e come tenere conto delle conclusioni del rapporto di valutazione della sicurezza (vedi art. 6 comma 2 e art. 16 del regolamento) ai fini dell’accettazione di sicurezza della modifica oggetto di valutazione;	**sostituire** il (vedi art. 6 comma 2 e art. 16 del regolamento) con (vedi art. 15 del regolamento)	*modificare testo* determina se e come tenere conto delle conclusioni del rapporto di valutazione della sicurezza (vedi art. 15 del regolamento) ai fini dell’accettazione di sicurezza della modifica oggetto di valutazione;	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento "Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" n. XXX/2019

18	**4 Ruoli e responsabilità**	Nell'adempire a tale responsabilità, in particolare: […] - Redige la dichiarazione di accettazione di sicurezza di cui all'art. 16 del regolamento sia nel caso di modifiche rilevanti che di modifiche non rilevanti;	Secondo quanto definito nel art. 16 del Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013: "In base ai risultati dell'applicazione del presente regolamento e al rapporto di valutazione di sicurezza trasmesso dall'organismo di valutazione, il proponente elabora una dichiarazione scritta che confermi che tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi connessi risultano, in seguito ai controlli, di livello accettabile." Tale dichiarazione dovrebbe essere redatta solo in caso di modifica rilevante poiché il rapporto di valutazione trasmesso dall'organismo di valutazione è da richiedere solo in caso di modifica rilevante, secondo quanto definito dal Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013: - Art.6, comma 2: Per svolgere la valutazione indipendente, l'organismo di valutazione: […] o effettua una valutazione dei procedimenti applicati per gestire la sicurezza e la qualità nelle fasi di progettazione e attuazione della modifica rilevante, se tali procedimenti non sono già certificati da un organismo di valutazione della conformità pertinente; o effettuare una valutazione dell'applicazione di tali procedimenti di qualità e di sicurezza in fase di progettazione e attuazione delle modifiche rilevanti. - Appendice Allegato I: la valutazione indipendente rientra solo in fase di valutazione dei rischi, dunque dopo l'aver definito la rilevanza della modifica.	Nell'adempire a tale responsabilità, in particolare: […] - Redige la dichiarazione di accettazione di sicurezza di cui all'art. 16 del regolamento nel caso di modifiche rilevanti;	Non accettato. Vedere riscontro al commento n. 14.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
			Inoltre, anche secondo quanto definito dall’ERA nel documento ERA/GUI/02-2008/SAF “L’organismo di valutazione non deve eseguire la valutazione indipendente dell’entità di una modifica e della decisione che considera una modifica come non significativa” La L.G. sembra in tale punto deviare dal suo compito, tentando di fatto una modifica dello stesso che non è permesso dalla gerarchia delle fonti normative. Si evince quindi un appesantimento delle responsabilità, del proponente laddove lo stesso regolamento non prevede la dichiarazione del proponente di cui all'art. 16 del Reg. (UE) 402/2013.		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
19	**4 Ruoli e responsabilità**	predispone o aggiorna un registro delle modifiche finalizzato alla tracciatura degli interventi eseguiti sulla propria parte di sistema anche per la valutazione della complementarietà (vedi §5.2.1).	La L.G. sembra in tale punto deviare dal suo compito, tentando di fatto una modifica dello stesso che non è permesso dalla gerarchia delle fonti normative. Si evince quindi un appesantimento della documentazione da produrre laddove lo stesso regolamento non prevede la dichiarazione del proponente di cui all'art. 16 del Reg. (UE) 402/2013. Conformemente a quanto previsto dal Reg 402/13 le indicazioni sono da riportare esclusivamente sul registro degli eventi pericolosi	eliminare testo oppure predispone o aggiorna un registro degli eventi pericolosi finalizzato alla tracciatura degli interventi eseguiti sulla propria parte di sistema anche per la valutazione della complementarietà (vedi §5.2.1).	Parzialmente accettato. Testo modificato in conseguenza, ferma restando la necessità di garantire la tracciatura delle modifiche apportate al sottosistema nel suo ciclo di vita.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

20	**4 Ruoli e responsabilità**	assicura la gestione dei rischi indotti dai fornitori e dai prestatori di servizi e dai rispettivi sub-fornitori e sub-appaltatori. A tal fine, il proponente può richiedere ai fornitori e ai prestatori di servizi, nonché ai loro sub-fornitori e sub-appaltatori, di partecipare al processo di gestione dei rischi (pag. 5, ultimo capoverso)	Appaltatori, fornitori, sub appaltatori, sub fornitori sono tenuti a rispettare le condizioni di sicurezza indicate sia dal CSP in fase di progettazione, sia dal CSE e dal DL in fase di cantiere in funzione del progetto esecutivo che si andrà a realizzare; normalmente vengono elaborati POS, PSC e DUVRI, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed in materia di appalti pubblici. In altre parole, credo che tutte le aree inerenti il coinvolgimento dell'appaltatore siano presidiate, sia in termini di strumenti, sia in termini di ruoli e responsabilità; un ulteriore coinvolgimento, soprattutto di fornitori "non ferroviari" è da gestire, forse già in sede di appalto; Nel merito: - ad esempio, se l'organismo di valutazione pone delle eccezioni, come possono essere gestite? Per come recita l'art. 5,2 del Reg. (UE) 402/2013 "Il proponente garantisce che i rischi indotti dai fornitori e dai prestatori di servizi, e dai rispettivi subappaltatori, sono anch'essi gestiti nel rispetto del presente regolamento", nella L.G. manca la specificazione della gestione dei rischi indotti "**nel rispetto presente regolamento**" ciò potrebbe generare l'indebita interpretazione ad intendere tale obbligo, quale generica gestione dei rischi anche al di fuori del Reg. (UE) 402/2013.	Al termine del capoverso aggiungerei: …, di partecipare al processo di gestione dei rischi, tenendo conto di quanto comunque previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e appalti pubblici *proposta di eliminazione testo “nel rispetto del presente regolamento”*	Non accettato. Il commento attiene alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di pertinenza di altra normativa.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
21	**5.1 Generalità**	Il proponente svolge con personale competente le attività previste dal regolamento (inclusa la valutazione preliminare sul potenziale impatto della modifica sulla sicurezza e della rilevanza o meno della stessa), nonché – per le modifiche rilevanti – il procedimento di gestione dei rischi di cui all’allegato I del regolamento (art. 5) e le opportune attività di garanzia della qualità (allegato I, §1.1.2).	A norma dell'art. 4, "il proponente considera in primo luogo il potenziale effetto della modifica sulla sicurezza del sistema ferroviario", da cui si evince che il proponente non ha l'obbligo di effettuare tale considerazione con personale competente (come peraltro ripetuto nel successivo alinea della presente L.G.), mentre rimane l'obbligo della valutazione della rilevanza previa consulenza tecnica.	proposta di eliminazione testo, la linea guida non apporta significativi vantaggi rispetto al Reg. (UE) 402/2013 che nella fattispecie è già completo	Non accettato. Disporre di personale competente è un requisito primario per ogni operatore coinvolto nella gestione sicura del sistema ferroviario.
22	**5.1 Generalità**	il proponente, dopo aver designato l’organismo di valutazione, applica il procedimento di cui all’allegato I del regolamento.	Il dettato della L.G. è in contrasto con quanto previsto all'art.5 del Reg. (UE) 402/2013, che non prevede la designazione del OdV e di seguito l'applicazione del regolamento, bensì " il più rapidamente possibile nel corso del procedimento di valutazione"	proposta di eliminazione testo, la linea guida risulta in contrasto al Reg. (UE) 402/2013	Accettato. Testo modificato in conseguenza.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
23	**5.1 Generalità**	L’organizzazione e la competenza del personale per lo svolgimento del procedimento di gestione dei rischi devono essere disciplinate e garantite da specifica procedura facente parte dell’insieme delle procedure aziendali del proponente. Il proponente deve pertanto attuare il procedimento descritto dal regolamento all’interno di uno schema organizzativo definito e di un insieme di regole aziendali formalizzate che ne garantiscano la corretta attuazione in conformità alle norme vigenti e in coerenza alle presenti linee guida.	Il procedimento di gestione dei rischi non richiede "personale competente all'intero dell'organizzazione" ma solo "personale competente" (punto 1,1,2 allegato I del Reg. (UE) 402/2013) ne’ tantomeno specifiche procedure facenti parte del SGS o schemi organizzativi definiti e regole formalizzate di garanzia per la corretta attuazione del regolamento quindi sarebbe opportuno non appesantire ulteriormente il SGS con procedure che non sono previste dal regolamento, semmai si ritiene opportuno specificare cosa si intende per "opportune attività di garanzia della qualità" (punto 1,1,2 allegato I del Reg. (UE) 402/2013).	proposta di eliminazione testo, per quanto riguarda le parti in grassetto del testo originale riportato nella presente tabella e integrazione e definizione a chiarimento delle opportune attività di garanzia della qualità di cui punto 1,1,2 allegato I del Reg. (UE) 402/2013	Non accettato. Il testo non richiede che il personale sia interno, ma precisa che le procedure aziendali devono necessariamente disciplinare i requisiti di competenza del personale coinvolto, sia esso interno o esterno.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

24	**5.2 Determinazione della rilevanza**	Nell’applicazione dei criteri di cui all’art.4 comma 2, il proponente può giungere alla classificazione di non rilevanza solo qualora il rischio associato alla modifica sia già correttamente controllato e quindi accettabile oppure possa essere gestito con misure già note e adeguatamente documentate	Il procedimento descritto dalle Linee Guida ANSF sembra non essere compatibile con quanto indicato dal Reg402/13 relativamente ad alcuni aspetti. In particolare: Valutazione della rilevanza. Il Reg. 402/13 indica chiaramente che se in uno Stato membro non esiste alcuna norma nazionale notificata per la determinazione della rilevanza delle modifiche, il proponente considera in primo luogo il potenziale effetto della modifica sulla sicurezza del sistema ferroviario. Se la modifica proposta non incide sulla sicurezza, non è necessario applicare il procedimento di gestione dei rischi di cui all'articolo 5.2. Se la modifica proposta incide sulla sicurezza, il proponente **determina la rilevanza della modifica, avvalendosi di consulenza tecnica, sulla base dei criteri seguenti *(si sottolinea come la norma indica che la valutazione della rilevanza deve essere fatta esclusivamente in base ai sei criteri né uno in più né uno in meno)*:** • conseguenza del guasto; • innovazioni applicate per attuare la modifica; • complessità della modifica; • monitoraggio; • reversibilità; • complementarità. Quindi, la rilevanza o meno dipende esclusivamente dall’applicazione dei 6 criteri di valutazione.	Nell’applicazione dei criteri di cui all’art.4 comma 2, il proponente deve tener conto dell’analisi preliminare nella valutazione dei 6 criteri definiti dall’art.4 comma 2 del Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. In particolare, dovrà valutare se il rischio associato alla modifica sia già correttamente controllato e quindi accettabile oppure se possa essere gestito con misure già note e adeguatamente documentate.	Non accettato. Il testo mira a chiarire il fine ultimo della applicazione dei 6 criteri indicati dal regolamento e quindi ne individua una ragionevole interpretazione.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
			Ovviamente possono essere utilizzati i metodi più opportuni per valutare correttamente ciascun criterio. Le linee guida ANSF invertono il processo obbligando a determinare la rilevanza o meno di una modifica non in base ai 6 criteri ma alle risultanze di una apposita analisi del rischio preliminare: qualora tutti i rischi siano già controllati la modifica deve essere considerata non rilevante in caso contrario deve essere considerata rilevante. Quanto previsto non è in linea con il Reg. 402/13 e genera confusione applicativa.		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
25	**Figura 1 – Determinazione della rilevanza**	Schema	L’analisi preliminare del rischio, compresi i blocchi (condizioni) del diagramma di flusso ad essa associati, devono risultare a supporto della valutazione della rilevanza attraverso i 6 criteri definiti dall’art.4 comma 2 del Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. La rilevanza deve essere definita in funzione dei 6 criteri definiti dall’art.4 comma 2 del Regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 e non dall’analisi preliminare dei rischi. Le LG di fatto aggiungono un settimo criterio di valutazione ai sei prescritti dal regolamento 402/2013. Si ritiene più appropriato e conforme alla norma invertire il processo affinché la rilevanza sia determinata esclusivamente attraverso i sei criteri prescritti dal Regolamento con la loro valutazione subordinata ad una preliminare analisi del rischio.	Allegato in calce al presente documento	Vale il riscontro al punto precedente.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
26	**5.3 Modifiche non rilevanti**	Tutto	L'art 5.3 della bozza delle LG in consultazione sembrerebbe andare in contrasto con i dettami del Reg.402/2013 (norma Europea sovraordinata alla normativa nazionale), per come specificato nell' art 4 del Reg. 402/2013 comma 1 "Se la modifica proposta non incide sulla sicurezza, non è necessario applicare il procedimento di gestione dei rischi di cui all'art.5" ovvero il procedimento di non rilevanza (rischio correttamente controllato e accettato) termina con la giustificazione e la documentazione della decisione. (vedi schema in appendice al Reg.402/2013) dopo aver eseguito la definizione preliminare del Sistema.	Se la Modifica non è Rilevante si applica il procedimento come Reg.402/2013. (schema allegato)	Non accettato. Vedere riscontro al commento n. 14.

Richiesta di modifica del documento "Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
27	**5.4.1.1 Macrofase della valutazione dei rischi**	definizione dei requisiti di sistema	Manca una definizione dei requisiti di sistema che sarebbe opportuno integrare all'art.3 visto che come definito al punto 5.41.1 L.G. pag 13 1° alinea, rientrano nei requisiti di sistema. Secondo la modifica apportata all'art. 3 del del Reg. (UE) 402/2013 da parte del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 per "requisiti di sicurezza", si intendono le caratteristiche di sicurezza (qualitative o quantitative o, se necessario, sia qualitative che quantitative) necessarie alla progettazione, al funzionamento (comprese le norme operative) e alla manutenzione di un sistema affinché siano conseguiti gli obiettivi di sicurezza stabiliti per legge o dall'impresa;», visto che al punto 2,1,6 dell'Allegato I del del Reg. (UE) 402/2013 i "requisiti di sicurezza" sono le misure di sicurezza selezionate, fra quelle possibili, al fine di contenere il rischio o i rischi, si ritiene opportuno implementare una definizione univoca in modo da non generare confusione.	integrare art.3 L.G.	Non accettato. Nel testo è presente una nota a piè di pagina che fornisce già il richiesto chiarimento.
28	**Efficacia delle misure di sicurezza**	b) la ripartizione di requisiti di sistema ai diversi sottosistemi e componenti/ai diversi operatori rispettivamente incaricati;	Il Reg. (UE) 402/2013 parla solo di requisiti di sistema	proposta di allineamento delle definizioni come detto sopra	Non accettato. Si tratta dei requisiti definiti nelle citate norme CENELC.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
29	**5.4.2 Sistemi complessi e ripartizione dei requisiti**	-	Non è previsto dal Reg. (UE) 402/2013 lo spacchettamento di un sottosistema in parti dello stesso, con l'affidamento di valutazione del rischio ad agenti che poi nella pratica assolverebbero alle funzioni di proponente per la parte di sistema assegnato, rispetto ad un proponente di rango superiore, cui alla fine sarebbe convogliata la responsabilità della valutazione del rischio dell'intero sottosistema. Le responsabilità risulterebbero diffuse e non chiaramente definite. Tra l'altro per la modifica del sottosistema in essere si dovrebbero nominare tanti OIF quante sono le parti in cui è stato suddiviso il sottosistema più l'OIF del Proponente la modifica dell'intero sottosistema, e quanto detto non sembra rientrare neanche in questo caso nel tenore di quanto predisposto dal Reg. (UE) 402/2013	proposta chiarire e allineare il testo a quanto previsto dal Reg. (UE) 402/2013	Non accettato. Il regolamento chiarisce il ruolo di coordinamento e di responsabilità del proponente. L’OIF è un soggetto che non interviene nella valutazione relativa alla applicazione del regolamento.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
30	**Tabella 1 – Documentazione da produrre**	1. Documento relativo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 comma 2 2. Documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi conforme a quanto disposto dalle procedure aziendali 3. Dichiarazione del proponente Modifica non rilevante: Documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi conforme a quanto disposto dalle proprie procedure aziendali 3. Dichiarazione del proponente (art. 16)	Al punto 3 della "Modifica non rilevante", viene indicato che il Proponente deve produrre la dichiarazione di cui all'art.16. Si rappresenta che, come prevede l'art.16, tale dichiarazione sia elaborata a seguito della ricezione del "rapporto di valutazione di sicurezza" trasmesso dall'organismo di valutazione. Considerato che la non rilevanza non prevede il coinvolgimento dell'OIF, non è possibile che il Proponente predisponga questa dichiarazione in conformità a tale art.16 Non prevista riguardo la documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi ed in contrasto per quanto riguarda la dichiarazione del proponente con quanto disposto all' 16 Reg. (UE) 402/2013	1. Documento relativo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 comma 2 2. Documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi conforme a quanto disposto dalle procedure aziendali In alternativa: allineare il testo a quanto previsto dal Reg. (UE) 402/2014	Non accettato. La dichiarazione può esser prodotta per le modifiche non rilevanti anche in assenza del rapporto del CSM assessor, in quanto per tali modifiche questa figura non è obbligatoria.
31	**6.1 Registro degli eventi pericolosi**	Il registro deve contenere tutti gli eventi pericolosi, nonché tutte le relative misure di sicurezza e i presupposti di sistema individuati nell'ambito del procedimento di valutazione dei rischi	si ritiene opportuno chiarire e dare una definizione dei "presupposti di sistema"	proposta integrare le definizioni dell'art.3 della L.G.	Non accettato. Il testo è coerente con quanto al punto 4.1.2 dell’allegato 1 al regolamento e al punto 2.1.2 lettera g) dello stesso.

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
32	**6.1 Registro degli eventi pericolosi**	Nel caso di una modifica significativa ad un sistema esistente per il quale non esisteva alcun registro degli eventi pericolosi, il proponente deve crearne uno, aggiornarlo e mantenerlo per la parte del sistema che è stata modificata.	Di norma esiste un unico registro degli eventi pericolosi che viene aggiornato per ogni valutazione del rischio. Non è chiaro se dobbiamo costituire un registro degli eventi pericolosi per ogni sistema da valutare	proposta chiarimento del testo	Non accettato. Ogni organizzazione è libera di strutturare uno o più registri.
33	**6.2 Rapporto di valutazione della sicurezza dell’organismo di valutazione**	il registro degli eventi pericolosi deve essere tenuto e aggiornato dal gestore dell’infrastruttura o dall’impresa ferroviaria responsabile del funzionamento del sistema sottoposto a valutazione, e considerato parte integrante del SGS.	perché tenere un registro degli eventi pericolosi, quale parte integrante del SGS, quando lo stesso nel caso in cui fosse legato al coinvolgimento di altri operatori quali i subappaltatori avrebbe carattere di temporaneità connesso all'esecuzione del lavoro in se?	proposta modifica del testo	Non accettato. Il Registro deve accompagnare il sottosistema per tutta la sua vita utile.

Allegato

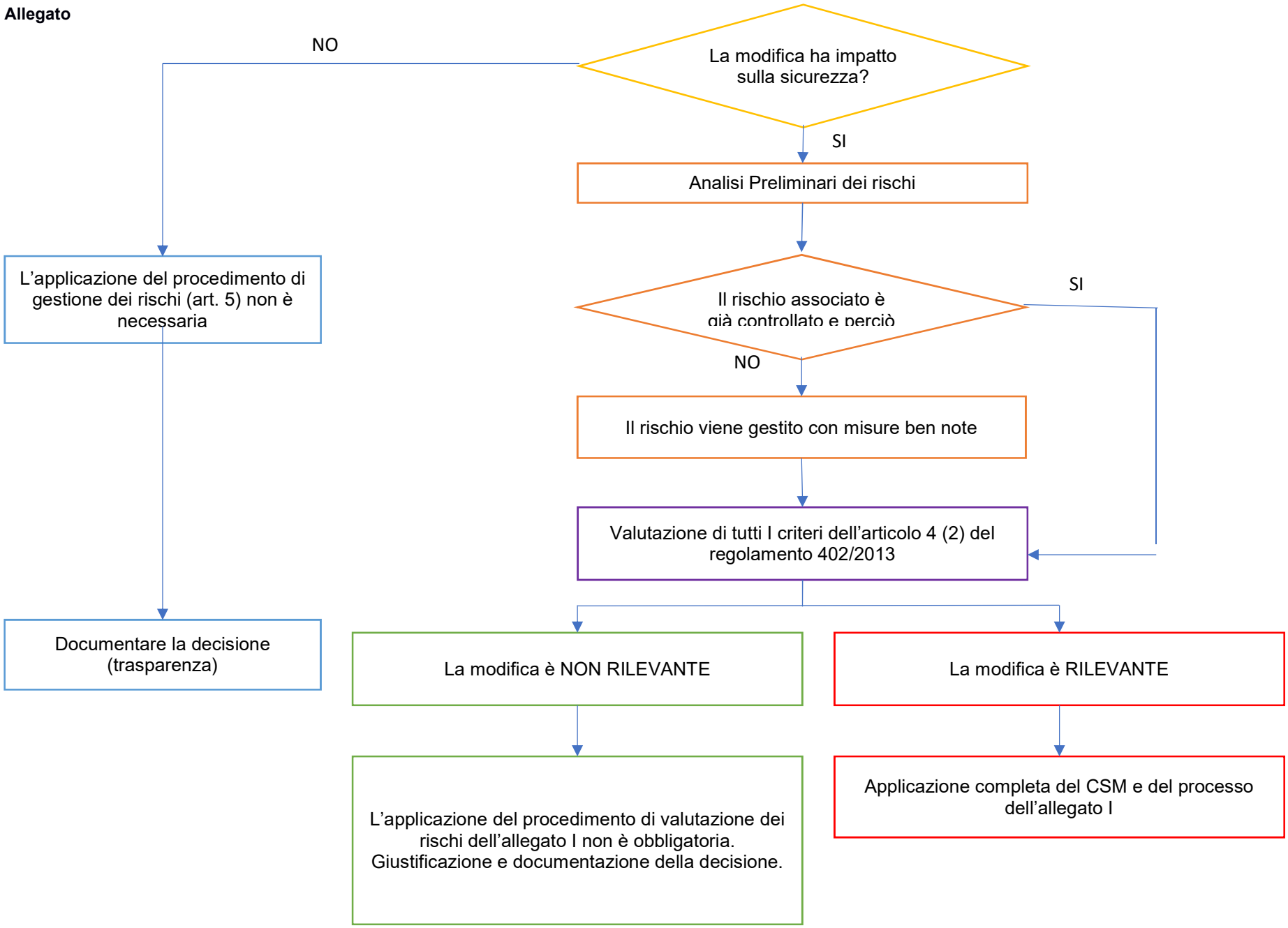
La modifica ha impatto sulla sicurezza?
NO
SI
Analisi Preliminari dei rischi
L'applicazione del procedimento di gestione dei rischi (art. 5) non è necessaria
Il rischio associato è già controllato e perciò
SI
NO
Il rischio viene gestito con misure ben note
Valutazione di tutti I criteri dell'articolo 4 (2) del regolamento 402/2013
Documentare la decisione (trasparenza)
La modifica è NON RILEVANTE
La modifica è RILEVANTE
L'applicazione del procedimento di valutazione dei rischi dell'allegato I non è obbligatoria. Giustificazione e documentazione della decisione.
Applicazione completa del CSM e del processo dell'allegato I

“Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:		Società:	**ITALCERTIFER S.p.A.**	Nome:	**ANSF**
Data:		Nome:	**Marco Ussi**	Data:	**Aprile 2020**
		Data:	**15-03-20**		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giusitificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	§1	*[…] tuttavia, per i procedimenti in corso e i progetti in avanzata fase di sviluppo alla data di applicazione del Regolamento 402/2013 (21 maggio 2015);); si veda a tal proposito quanto disciplinato al §8.*	La frase sembrerebbe mancare di una conclusione. In alternativa si potrebbe eliminare “*a tal proposito*”	*[…] tuttavia, per i procedimenti in corso e i progetti in avanzata fase di sviluppo alla data di applicazione del Regolamento 402/2013 (21 maggio 2015); si veda ~~a tal proposito~~ quanto disciplinato al §8*	Accettato. Testo modificato di conseguenza.
2	§4, pag. 6 quarto alinea	*[…]* *determina se e come tenere conto delle conclusioni del rapporto di valutazione della sicurezza (vedi art. 6 comma 2 e art. 16 del regolamento) ai fini dell’accettazione di sicurezza della modifica oggetto di valutazione;* *[…]*	Non è chiara la citazione degli articoli – 6 comma 2 (Valutazione indipendente) – 16 (dichiarazione del proponente) del Regolamento. Sarebbe più opportuno richiamare l’articolo 15 del Regolamento (Rapporti di valutazione della sicurezza).	*[…]* *determina se e come tenere conto delle conclusioni del rapporto di valutazione della sicurezza (vedi art. 15) ai fini dell’accettazione di sicurezza della modifica oggetto di valutazione;* *[…]*	Accettato. Testo modificato di conseguenza.
3	§5.4.1.1 – Allegato 1 – par. 2.3.1	Le buone pratiche di altri settori (ad esempio energia nucleare, industria militare e aviazione) si possono applicare, previa verifica di accettabilità da parte di un organismo di valutazione, anche ai sistemi ferroviari per determinate applicazioni tecniche, a condizione che l’operatore interessato dimostri che le buone pratiche in questione siano efficaci nel controllo dei relativi eventi pericolosi ferroviari.	Considerando che per *«organismo di valutazione»* si intende *“la persona fisica o giuridica, indipendente e competente, esterna o interna, cui competono le indagini volte ad accertare se un determinato sistema possiede i requisiti di sicurezza”*, l’organismo di valutazione che dovrà effettuare la verifica di accettabilità riportata al punto §5.4.1.1 – Allegato 1 – par. 2.3.1 non risulta immediatamente identificabile visto che si parlano di buone pratiche di altri settori.	Le buone pratiche di altri settori (ad esempio energia nucleare, industria militare e aviazione) si possono applicare anche ai sistemi ferroviari per determinate applicazioni tecniche, a condizione che l’operatore interessato dimostri che le buone pratiche in questione siano efficaci nel controllo dei relativi eventi pericolosi ferroviari.	Non accettato in quanto il testo è coerente con quanto disposto al punto 2.3.2 lettera a) dell’allegato 1 al regolamento.

“Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:		Società:	**ITALCERTIFER S.p.A.**	Nome:	**ANSF**
Data:		Nome:	**Marco Ussi**	Data:	**Aprile 2020**
		Data:	**15-03-20**		

Richiesta di modifica del documento “Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013” n. XXX/2019

Rif.	Punto delle Linee guida	Testo Originale	Commenti (giusitificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
4	§5.4.1.2	*[…] il proponente è responsabile di dimostrare che:* *- si applichino correttamente i tre principi di accettazione del rischio per controllare gli eventi pericolosi identificati e i rischi correlati ad un livello accettabile;* *[…]*	Ai sensi del punto 2.1.4 dell’Allegato I del Regolamento, l’accettabilità dei rischi del sistema da valutare viene determinata sulla base di uno o più dei criteri di accettazione del rischio. Inoltre, il Regolamento definisce i criteri di accettazione del rischio e non i principi.	*[…] il proponente è responsabile di dimostrare che:* *- si applichino correttamente uno o più criteri di accettazione del rischio per controllare gli eventi pericolosi identificati e i rischi correlati ad un livello accettabile;*	Accettato. Testo modificato di conseguenza.
5	§6.1	*Il registro degli eventi pericolosi rappresenta l’elemento cardine della documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi. […]*	Manca il riquadro con il riferimento al corrispondente articolo del Regolamento.	Allegato I – par. 1.1.3 Il proponente incaricato del procedimento di gestione dei rischi mantiene un registro degli eventi pericolosi a norma del punto 4. Il paragrafo 4 dell’allegato I individua le caratteristiche che deve possedere il Registro degli eventi pericolosi. *Il registro degli eventi pericolosi rappresenta l’elemento cardine della documentazione relativa al processo di valutazione e gestione dei rischi. […]*	Accettato. Testo modificato di conseguenza.